

N. 03960/2009 REG.SEN.

N. 00864/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 864 del 2009, proposto da:
Isidro Marietta, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Bernardini, con domicilio eletto
presso Giorgio Bernardini in Milano, via Anfossi 19;

contro

Comune di Cologno Monzese, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Forte, Giampaolo
Pucci, con domicilio eletto presso Giampaolo Pucci in Milano, via F.lli Bronzetti, 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza di ingiunzione emessa dal Comune di Cologno Monzese n° 107/2009,
notificata il 28.2.2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cologno Monzese;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 22 aprile 2009 n. 499;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/06/2009 il dott. Alberto Di Mario e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo la ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione emanata dal Comune di Cologno Monzese n. 107/2009 e notificata il 28.02.2009 con la quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 516,00 a titolo di sanzione edilizia. La ricorrente sostiene che la sanzione sia stata comminata quando il diritto a riscuotere la somma risultava ormai prescritto ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981.

Il Collegio, nella camera di consiglio del 22 aprile 2009, ha disposto incumbenti istruttori ed ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 5 giugno 2009.

Il Comune di Cologno Monzese si è costituito per la camera di consiglio del 5 giugno 2009 chiedendo l'inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione, avendo ricevuto soltanto l'ordinanza del T.A.R. ma mai il ricorso.

Alla camera di consiglio del 5 giugno 2009 la difesa della ricorrente ha sostenuto che al processo si dovrebbe applicare il procedimento delineato dalla L. 689/1981, che non prevede la notifica del ricorso ad iniziativa del ricorrente prima del suo deposito. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Il ricorso è palesemente inammissibile.

L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa prevista dal D.P.R. 380/01 per violazione edilizia rientra nella materia dell'urbanistica, non potendosi distinguere in materia edilizia tra provvedimenti autorizzativi e sanzionatori, stante la strumentalità dei secondi rispetto ai primi – ed è quindi devoluta alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 34 del d.lg. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 l. n. 205 del 2000; né vale in contrario il fatto che si tratti di sanzione amministrativa, disciplinata dalla legge 689/1981, poiché l'art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 – che prevede la devoluzione al tribunale ordinario del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di urbanistica ed edilizia - fa salve, all'ultimo comma, le diverse competenze stabilite dalla legge, fra le quali certamente rientra quella di cui al menzionato art. 34 (SS.UU. 6525 del 12.3.2008).

La controversia rientra inoltre nel rito ordinario previsto dalla legge 1034/1971 e non quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione previsto dall'art. 22 l. n. 689 del 1991, che si applica solo al giudice ordinario individuato a norma dell'articolo 22-bis della stessa legge, così come espressamente indicato nella norma.

Ne consegue che, ai sensi dell'art.21 L. 1034/1971, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al Comune di Cologno Monzese, che ha emesso l'atto impugnato, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del

giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciandosi sul ricorso n. 864/2009, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 05/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO